

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1672

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FINI, TATARELLA, POLI BORTONE, IGNAZIO LA RUSSA, ROSI-TANI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETO, PATARINO, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Riordinamento della scuola materna

Presentata il 2 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel presentare questa proposta di legge sembra indispensabile premettere alcune considerazioni generali.

Innanzitutto, riteniamo che si debbano avere presenti i seguenti principi dettati dalla Costituzione italiana:

« La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio » (articolo 29);

« È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli ». (articolo 30).

In secondo luogo, riteniamo necessario precisare alcuni presupposti di base, perché soltanto da una concezione chiara del « cosa debba essere » ed « a che cosa

debba tendere » la scuola materna si può formulare una legge che — tenendo conto del ruolo primario della famiglia nella educazione dei figli — risponda alle esigenze del bambino e, subordinatamente, a quelle della società.

In terzo luogo — e proprio come conseguenza del valore educativo da noi attribuito alla scuola materna — affermiamo che l'educatore di scuola materna (sia questa gestita dallo Stato o da privati cittadini) deve sempre essere considerato con pari dignità rispetto al docente di ogni altro ordine e grado di scuola, sia per il titolo di studio conseguito sia per le mansioni svolte.

Infine (data la molteplicità degli enti che, attualmente, gestiscono in modo autonomo, e quindi differenziato, le scuole

d'infanzia), consideriamo necessario stabilire la obbligatorietà, per i comuni, le province, le regioni e per i privati, di adottare — nell'ordinamento giuridico-amministrativo del proprio personale — la stessa normativa che regola la scuola materna statale.

Tale norma è da noi però ritenuta transitoria, dal momento che tutte le scuole pubbliche dovrebbero gradualmente passare sotto la gestione diretta dello Stato al fine di superare quei negativi fenomeni di concorrenza che si stanno verificando e che mettono la scuola materna statale in condizioni di svantaggio rispetto a quelle gestite dagli enti locali.

La scuola materna, nonostante la tenerissima età degli allievi cui si rivolge, è pur sempre una « scuola » e pertanto deve essere data la necessaria importanza alla funzione propriamente educativa, cosa che a nostro parere non è stata ancora adeguatamente valutata.

Ciò forse è dovuto al fatto che la scuola materna ha storicamente origini prettamente assistenziali e si è portati a considerarla una struttura con funzioni preminentemente sociali ed assistenziali, condizionata in modo particolare dai problemi dell'urbanesimo, dell'industrializzazione, del lavoro femminile. Per noi, viceversa, è assolutamente necessario, pur non disattendendo tali esigenze, riaffermare che il motivo principale dell'esistere e dell'espandersi della scuola materna deve trovare giustificazione, anzitutto, nella più approfondita conoscenza della psicologia infantile e, quindi, nella acquisita consapevolezza da parte delle famiglie e della società di quanto benefico sia, per il fanciullo, il contatto con un ambiente stimolante e reattivo qual è quello della scuola materna.

Non è possibile ignorare che l'importanza di questo tipo di scuola è stata perfettamente intesa da quelle forze politiche che tutto utilizzano e subordinano ai propri fini, strumentalizzando politicamente le istituzioni scolastiche. Basta osservare i criteri che hanno presieduto e presiedono alla ubicazione delle scuole

materne degli enti locali: esse sono state prevalentemente istituite là dove già esistevano scuole private di tale tipo e non già, come la logica richiederebbe, là dove non ne esisteva alcuna; risulta evidente quindi che, al criterio che si sarebbe dovuto seguire (nell'interesse delle famiglie e dei fanciulli), di dare la priorità a quelle zone ove le famiglie non avevano alcuna possibilità di far frequentare ai loro figlioli una scuola materna, si è preferito il criterio (chiaramente politico) della « concorrenza » alle scuole private.

Per evitare che tale situazione si perpetui, occorre modificare gli attuali criteri, attuando una più articolata distribuzione delle scuole materne pubbliche che tenga conto dell'esistenza di eventuali altre iniziative locali già in atto. È evidente che, dovendo la scuola materna essere un servizio obbligatorio da parte dello Stato, questo debba provvedere alla istituzione di dette scuole in modo che ogni famiglia possa effettivamente usufruirne; ma nel frattempo lo Stato deve avvalersi dell'iniziativa privata e non entrare in assurda e dannosa concorrenza con essa.

In preciso accordo con il corretto criterio pedagogico e sociologico che sottolinea il valore fondamentale del gruppo familiare come luogo elettivo di socializzazione primaria, il primo grado dell'educazione non può avere forma di obbligatorietà.

Si rendono comunque necessari precisi e seri controlli sulla gestione e sugli indirizzi educativi delle scuole private valutando inoltre l'opportunità di sovvenzionare gli utenti; il che consentirebbe di sollevare questi dal peso economico e contemporaneamente di permettere un pluralismo informativo-formativo.

Tali controlli, per avere carattere di omogeneità e serietà, dovranno essere affidati alle direzioni delle scuole materne statali, a mano a mano che verranno istituite, e, nel frattempo, così come ora avviene, alle direzioni didattiche territorialmente competenti.

Nell'articolo 7 della nostra proposta di legge viene affrontato il delicato problema dei bambini handicappati e, nella solu-

zione indicata, riteniamo di aver tenuto conto delle disfunzioni finora emerse e causate da un demagogico inserimento operato, tra l'altro, senza adeguate strutture e senza i necessari supporti; tale situazione ha determinato gravi danni nello sviluppo delle abilità cognitive e dell'apprendimento sia ai bambini normodotati che a quelli svantaggiati. La nostra proposta di legge, in particolare, introduce

il principio della distinzione fra forme di *handicap* lievi e forme più gravi, per le quali viene indicata la necessità di creare strutture speciali adeguatamente attrezzate anche in relazione alle specifiche esigenze delle varie forme di menomazione, inserite negli edifici delle sezioni normali in modo che possano essere utilmente utilizzati i momenti comuni destinati alla socializzazione ed alla integrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La scuola materna accoglie bambini dai tre anni fino all'iscrizione alla scuola elementare. Essa è disciplinata dalle norme della presente legge che, pur nel rispetto delle forme di autonomia legate ad esigenze locali, detta la regolamentazione di tutta la scuola materna italiana pubblica e privata. La scuola materna favorisce il processo educativo dei fanciulli di età prescolare nello sviluppo della loro personalità, continuando ed integrando l'opera della famiglia. La frequenza è facoltativa e, nella scuola statale, è gratuita.

2. Per la frequenza della scuola privata, e limitatamente ai casi in cui l'utenza non possa convenientemente usufruire del servizio dell'organizzazione statale, sono fissati con apposite norme i criteri per la determinazione di contributi da parte dello Stato, il cui ammontare è legato al reddito familiare.

ART. 2.

1. La scuola materna promuove, organizza ed indirizza le attività degli alunni tenendo presente che la sua autonoma funzione educativa è intesa a promuovere l'armonico sviluppo del bambino, preparandolo alla frequenza della scuola dell'obbligo. Il raggiungimento di tale scopo, nel rispetto della realtà psico-sociologica dell'infanzia, avviene secondo le seguenti metodologie e finalità educative:

a) attività ludiche, libere e strutturate;

b) esplorazione dell'ambiente;

c) assunzione di sane abitudini di vita igienica e di comportamento perso-

nale armonizzate ad un processo di attività socializzanti mediante attività di gruppo che si realizzano attraverso:

- 1) educazione religiosa tesa a formare un primo abito morale;
- 2) educazione dei sensi e dell'immaginazione;
- 3) educazione linguistica;
- 4) educazione psico-motoria;
- 5) educazione igienico-sanitaria;
- 6) educazione sociale.

ART. 3.

1. In attuazione dei principi costituzionali nonché degli obiettivi educativi previsti dalla presente legge è garantita al docente libertà di insegnamento e di impostazione metodologica.

ART. 4.

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna, su motivate proposte formulate dal provveditore agli studi, sentiti il consiglio scolastico provinciale e i distretti scolastici.

2. Tutte le sezioni di scuola materna statale sono istituite con decreto del provveditore agli studi.

3. Ai fini della precedenza nella istituzione delle scuole si tiene conto delle sedi ove siano accertate maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o caratterizzate da accelerate urbanizzazioni, anche in relazione all'esistenza nel territorio di scuole private.

ART. 5.

1. Le scuole materne sono di norma composte da un minimo di tre sezioni ad un massimo di sei.

2. La sezione, di norma, non può essere costituita da un numero di bambini inferiore a dodici o superiore a venti. Nella costituzione delle sezioni si debbono possibilmente costituire gruppi di bambini di età analoga.

3. Le scuole materne debbono garantire un funzionamento di otto ore continuative. Il prolungamento di orario deve essere consentito per bambini le cui famiglie possono documentare l'effettiva necessità di usufruire per un arco di tempo maggiore del servizio della scuola materna.

4. La scuola può restare aperta per un massimo di due ore oltre l'orario normale per le necessità di cui al comma 3.

5. È consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

6. Ogni sezione è affidata ad una insegnante per il turno antimeridiano e ad una per il turno pomeridiano.

7. Ad ogni insegnante è affiancata una assistente.

8. L'obbligo di orario delle insegnanti di scuola materna è pari a quello degli insegnanti elementari.

9. Le assistenti che coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini osservano un orario settimanale di trenta ore, utilizzabili in relazione alle esigenze delle singole scuole.

ART. 6.

1. Le insegnanti e le assistenti di scuola materna possono di norma usufruire del congedo ordinario previsto dalle norme distato giuridico del personale scolastico nei mesi di luglio e di agosto.

ART. 7.

1. Nei riguardi dei bambini in età pre-scolare che presentano disturbi dell'intelligenza o del comportamento o menomazioni psichiche o sensoriali, si provvede con idonee misure di sostegno, le quali prevedono che:

a) siano inseriti nelle sezioni normali bambini ritenuti sufficientemente idonei alla frequenza di tali sezioni, nelle

quali, comunque, non possono essere accolti in numero superiore a tre. Dette sezioni non possono superare complessivamente il numero di quindici alunni;

b) siano istituite strutture speciali per i bambini che presentano minorazioni gravi o medio-gravi. Tali sezioni, che debbono essere ubicate in edifici sedi di sezioni normali, non possono essere formate, di norma, da un numero superiore a otto frequentanti e devono essere affidate a personale insegnante specializzato e coadiuvato da un'*equipe* medico-pedagogica, con funzioni di consulenza.

ART. 8.

1. Ai frequentanti della scuola materna statale sono garantite l'assistenza sanitaria, in modo particolare per quanto riguarda la medicina preventiva, nonché la copertura assicurativa prevista per gli alunni della scuola dell'obbligo.

2. Le insegnanti devono essere coperte da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile con massimali annualmente stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere dei sindacati di categoria.

ART. 9.

1. La scuola materna è organizzata in circoli, formati da un minimo di tre ad un massimo di sei istituti di più classi secondo la necessità.

2. Al circolo è preposta una direttrice che ha funzioni di coordinamento ed ha altresì il compito di seguire l'insegnante nello svolgimento e nella realizzazione dei propri piani di lavoro, in modo da poter coordinare la programmazione e l'attività educativa degli istituti.

ART. 10.

1. Nella composizione dei circoli si tiene conto anche delle scuole materne

private esistenti. Queste sono sottoposte alla vigilanza educativa della direttrice del circolo da cui territorialmente dipendono.

ART. 11.

1. Il personale dirigente e docente della scuola materna può essere solo di sesso femminile.

ART. 12.

1. Alle funzioni organizzative e di vigilanza sulle scuole materne provvede un ispettorato, che è comune alla scuola materna ed alla scuola elementare.

2. L'incarico presso l'ispettorato di cui al comma 1 può essere ricoperto sia da personale di sesso maschile che da personale di sesso femminile.

ART. 13.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le scuole materne funzionanti e dipendenti da comuni, province e regioni passano alle dipendenze dello Stato.

ART. 14.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i regolamenti in vigore.